



TRIBUNALE DI PIACENZA

I Giudici dell'esecuzione,

ritenuto opportuno rendere noti i criteri di liquidazione dei compensi dovuti agli esperti stimatori, al fine di semplificare la redazione delle parcelle e velocizzare le tempistiche delle liquidazioni;

ESPONGONO

- che il compenso ex ART. 13 D.M. 30/05/2002 in fase di acconto (udienza ex art. 569 cpc) puo' essere riconosciuto solo al 50 % in virtù del disposto dell'art. 161 co. 3 disp. att. Cpc e deve essere calcolato sul prezzo di stima al netto delle decurtazioni ex lege previste; l'acconto sarà calcolato sull'aliquota massima ex art. 13 in base al valore di stima (ad esempio, su un valore di stima di vendita di euro 150.000, il compenso in acconto ex art. 13 sarà pari al 50% di 1412,05 = 706,03);
- i Periti sono invitati, in sede di stima per la vendita giudiziaria, ad arrotondare il prezzo, per difetto, in modo che risulti una cifra tonda (es: 134.260,00 deve essere portato a 134.000,00);
- che solo con la vendita dell'immobile l'esperto matura il diritto al saldo prezzo che deve essere calcolato sul prezzo effettivo della vendita;
- che, alla luce dell'aumento delle indagini richieste agli esperti nominati per la stima degli immobili ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., saranno riconosciuti per ciascun immobile i compensi ex art. 12 D.M. 30.05.2002 (VERIFICA DI CONFORMITA' CATASTALE, EDILIZIA E URBANISTICA)

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILE ANTERIORE AL 1967: | € 400,00 fino a mq. 50 |
| | € 500,00 fino a mq. 100 |
| | € 600,00 fino a mq. 200 |
| | € 700,00 oltre a mq. 200 |
| | |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILE ANTERIORE AL 1967: | € 400,00 fino a mq. 50 |
| IMMOBILE POSTERIORE AL 1967: | € 500,00 fino a mq. 50 |
| | € 600,00 fino a mq. 100 |
| | € 700,00 fino a mq. 200 |
| | € 800,00 oltre a mq. 200 |

- che sarà riconosciuto un RIMBORSO A FORFAIT pari a euro 300,00 per SPESE GENERALI; che tale somma già ricomprende diverse attività (stesura del progetto divisionale o di un progetto di separazione in natura; verifica della proprietà o di altro diritto reale in capo all'esecutato; ricerca della documentazione presso i pubblici uffici; verifica della documentazione catastale; verifica degli oneri condominiali; compilazione check-list; partecipazioni alle udienze ex art. 569 c.p.c. nonché a quelle per rendere chiarimenti) e diverse spese (spese di studio, predisposizione e confezionamento della perizia cartacea, invio telematico della relazione). Per le suindicate attività e spese non potrà essere chiesta una liquidazione ulteriore.
- che la liquidazione avverrà utilizzando il criterio delle VACAZIONI solamente: nei casi di estinzione o chiusura anticipata della procedura prima che sia stata depositata la relazione peritale (in caso di rinuncia agli atti ad esempio); nei casi di perizia integrativa e solo quando l'integrazione non derivi da omissioni o incompletezza rinvenibili nella relazione depositata rispetto al quesito assegnato. In ogni caso le vacanze vanno calcolate, in ossequio al dato normativo, con riferimento alle ore che sono state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico ed indipendentemente dal termine assegnato per il deposito. Non possono riconoscersi più di quattro vacanze al giorno considerando che ogni vacanza corrisponde a due ore di lavoro.
- gli AUMENTI DEGLI ONORARI ai sensi dell'art. 52 co. 1 D.P.R. 115/2002 sono possibili solo fino al doppio e in ogni caso in ipotesi di incarichi di "eccezionale importanza e difficoltà" e ove l'istanza sia congruamente motivata. Il grado di importanza e difficoltà deve essere necessariamente maggiore rispetto a quello da compensare con l'attribuzione degli onorari nella misura massima (Cass. 24289/2006).
- Eventuali PROROGHE devono essere chieste prima della scadenza del termine per il deposito della perizia e per motivate ragioni non imputabili all'esperto (accesso difficoltoso all'immobile, ritardi nel rilascio della documentazione da parte del Comune etc.);
- Il RITARDO NON GIUSTIFICATO rispetto al termine fissato (o prorogato) comporta la riduzione ai sensi dell'art. 52 co. 2 DPR 115/2002: per gli onorari a tempo non si tiene

conto del periodo successivo alla scadenza del termine, mentre gli altri onorari sono ridotti di un quarto;

- Per le **SPESE** rimborsabili ai sensi dell'art. 56 DPR 115/2002, l'esperto dovrà presentare una **nota specifica delle spese sostenute** per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. Le spese devono essere, oltre che **documentate, anche necessarie**. Non sono rimborsabili spese per eventuali collaboratori se non espressamente autorizzati dal Giudice.
- Le **SPESE DI VIAGGIO** verranno liquidate sulla base del trattamento previsto per i dipendenti statali. Il costo chilometrico ritenuto ammissibile è pari a 1/5 del costo della benzina al litro per cui circa 0,30 euro al chilometro. Tale criterio può essere adeguato prevedendo che le spese di viaggio siano rimborsabili applicando le tariffe ACI; in tale caso l'esperto, oltre al numero di viaggi, al luogo di partenza e a quello di destinazione, dovrà indicare anche la tipologia di vettura utilizzata. Non sono rimborsabili le spese per e da il Tribunale né viaggi effettuati con trasporti non giustificati della natura dell'incarico.
- Nel caso di **stima di una pluralità di immobili**, l'esperto presenterà un'unica istanza di liquidazione con riferimento al valore complessivo dei beni pignorati se questi ultimi hanno caratteri di evidente omogeneità (uguale tipologia o caratteristiche dell'immobile, operazioni peritali ripetitive) in ossequio all'impostazione prevalente in Giurisprudenza (Cass. n. 126/2007).
- **Gli esperti stimatori sono invitati a depositare le istanze di liquidazione in modo che siano conformi alle linee guida sopra esposte, onde velocizzare le procedure di liquidazione;**


Il Giudice, ove gli importi siano ritenuti congrui, liquiderà l'esperto già in vista dell'udienza ex art. 569 cpc.

Mandano alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito del Tribunale di Piacenza e per l'invio all'Ordine degli Avvocati di Piacenza nonché agli Ordini Professionali interessati dal provvedimento (Geometri e Architetti).

Piacenza, 22/07/2019

I giudici dell'esecuzione,


Dott. Antonino Fazio



Depositato in Cancelleria

Piacenza il 22-7-2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



IL FUNZIONARIO
DOTT. FEDERICO DIOCORE

Dott. Stefano Aldo Tiberti

